

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 27-6230

IPAB "Casa di Riposo Zabert" con sede in Valfenera (AT) - Approvazione nuovo statuto.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

La Casa di Riposo Zabert con sede in Valfenera (AT), è una istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della legge n. 6972/1890, ed è stata eretta in Ente Morale con R.D. 05/04/1894.

Con istanza in data 28/02/2013, il Presidente dell'Ente, in esecuzione della deliberazione del Collegio Commissariale n. 7/2012 in data 27/11/2012, richiedeva l'approvazione di un nuovo statuto.

La proposta è motivata dalla necessità di dotare l'Ente di uno statuto più confacente alle attuali problematiche sociali ed in particolare alle mutate esigenze assistenziali riguardanti gli anziani, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

In ordine alla suddetta deliberazione, il Comune di Valfenera e la Provincia di Asti, invitati ad esprimere un parere, si sono favorevolmente pronunciati, rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 30/01/2013 e con provvedimento n. 98 in data 27/06/2013 del Commissario Straordinario della Provincia di Asti.

Considerato che lo statuto proposto è conforme alle vigenti norme legislative e l'attività dell'istituzione è corrispondente al pubblico interesse, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto lo statuto vigente dell'Ente;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D. lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare il nuovo statuto dell'IPAB "Casa di Riposo Zabert" con sede in Valfenera (AT), composto di 24 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla predetta data.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

STATUTO

“CASA DI RIPOSO ZABERT” di VALFENERA

Capo I:

ORIGINE, PATRIMONIO, SCOPO SOCIALE, RISORSE, NORME DI COMPORAMENTO

Art. 1 - Origine storica e sede

La Casa di Riposo Zabert di Valfenera Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza (di seguito denominato Ente) ha origine da un lascito testamentario del Capitano Luigi Zabert datato 30 gennaio 1886 al fine di dotare il Comune di Valfenera di un Ospedale benefico degli infermi poveri. Alla Congregazione di Carità del Comune di Valfenera, in virtù del Reale Decreto 5 aprile 1894, fu affidata la direzione e l'amministrazione del costituito Ente Morale, titolato col decreto medesimo “Opera Pia Luigi Zaberto”. Le rendite di detto lascito, aumentato da successivi risparmi e da altri lasciti aventi ugual finalità e destinazione, divennero sufficienti per l'impianto dell'Ospedale inaugurato il 17 marzo 1922.

L'Ente ha sede nel Comune di Valfenera, Provincia di Asti, Via Francesco Binelli, 34 – CAP 14017 – Valfenera (AT).

Art. 2 - Scopo sociale

L'Ente costituito in IPAB nel rispetto delle disposizioni di legge e secondo le volontà dei fondatori e benefattori, ha lo scopo di assistere gli anziani autosufficienti e non autosufficienti. Esercitare in genere tutte quelle funzioni che dalle presenti o da future Leggi le siano o possano esserle attribuite allo scopo sopra accennato.

In particolare l'Ente:

- assicura l'assistenza socio sanitaria, infermieristica, rieducativa e riabilitativa, medico-generica, l'attività motoria e di animazione, in relazione alle necessità individuali delle persone e nel rispetto delle normative di riferimento;
- valorizza l'integrità individuale delle persone assistite perseguendo l'obiettivo del recupero e del mantenimento delle abilità residue motorie e cognitive, favorendo così una migliore qualità della vita anche attraverso l'organizzazione di attività occupazionali, culturali, educative e ricreative;
- promuove attività rivolte all'esterno allo scopo di creare una forte rete di interazione sociale intorno alla persona assistita evitando situazioni di disagio, emarginazione e solitudine.



IL PRESIDENTE (Ettore Cavagnero) IL SEGRETARIO (Elena Visconti) 1 di 8

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- dai beni immobili e mobili derivanti da lasciti, donazioni e da acquisizioni che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto;
- dai seguenti fabbricati:
 - 1) complesso Cap. Luigi Zabert Via Francesco Binelli n. 34 Valfenera F. 174 cat. B/1 cl. U metri cubi 12.875 Rc. € 9.272,99;
 - 2) fabbricato Via Giovanni XXIII n. 55 Valfenera F. 11 n. 189 cat. A/4 cl. 2° vani 4 Rc. € 144,61 acquistato con atto notaio Camusso di Asti Rep. 26345/11078 il 19/11/1971;
 - 3) fabbricato Via Armando Diaz n. 31 Valfenera F. 11 n. 171 cat. A/2 cl. 3° vani 10,5 Rc. € 623,62 pervenuto per la quota di 4/24 con donazione atto notaio Novarese Villanova d'Asti Rep. n. 75372/37867 in data 19/4/2001. Acquistato quota di 20/24 con atto notaio Piergiorgio Amici Ceva di Nucetto Asti Rep. 53636/9304 il 20/7/2006.

Art. 4 - Risorse

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Ente dispone delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- le rette corrisposte dagli ospiti ed i proventi derivanti dai servizi forniti dall'Ente;
- le integrazioni di rette corrisposte dai servizi sociali delle A.S.L. e dei Comuni;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 5 - Persone non ricoverabili e norme di comportamento

Nell'Ente non possono essere ricoverate persone affette da malattie contagiose e mentali. Gli ospiti dell'Ente potranno essere dimessi per cattiva condotta, per molestie o comunque in quanto promotori di situazioni che rechino disturbo alla normale conduzione dell'attività d'istituto. La dimissione potrà anche essere attuata in caso di protratta e reiterata morosità.



IL PRESIDENTE (Ettore Cavagnero) IL SEGRETARIO (Elena Visconti) 2 di 8

lu

Capo II:

ORDINAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE

Art. 6 - Organi dell'Ente

Sono organi dell'Ente :

- il Collegio Commissariale,
- il Presidente.

Art. 7 - Collegio Commissariale

L'Ente è retto da un Collegio Commissariale composto di 5 membri, nominati dal Comune in cui l'Ente ha sede legale.

In seno al predetto Collegio è garantita la rappresentanza della minoranza consiliare.

Il Presidente del Collegio è eletto dal Collegio stesso fra i propri componenti .

Il Collegio Commissariale dura in carica quanto gli organi di governo del Comune che lo ha nominato.

Alla scadenza del periodo suddetto il Comune procede al rinnovo del Collegio Commissariale.

Art. 8 - Funzioni e Competenze

Il Collegio Commissariale esercita le funzioni attribuite dallo Statuto ed in particolare spetta al Consiglio del Collegio Commissariale:

- nominare il Presidente;
- definire gli obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione zonale del sistema integrato dei servizi;
- individuare ed assegnare le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie agli organi di direzione per il perseguimento dei fini istituzionali;
- approvare i bilanci ed il conto consuntivo;
- dismettere ed acquisire i beni immobili;
- verificare l'azione amministrativa, la gestione, i relativi risultati ed adottare i provvedimenti conseguenti;
- adottare le modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
- nominare il Direttore dell'Ente (ed eventualmente il revisore dei conti);
- mantenere viva, con i modi che riterrà più convenienti, la memoria dei fondatori/benefattori.
- stabilire le linee d'indirizzo, il programma delle attività e determinare l'importo delle rette e contribuzioni da richiedere agli utenti;
- deliberare l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;



IL PRESIDENTE (Ettore Cavagnero) IL SEGRETARIO (Elena Visconti) 3 di 8

he

- disporre il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- deliberare le eventuali convenzioni da stipularsi con altri enti o istituzioni;
- deliberare le modifiche dello statuto con l'accordo del Comune;
- delibera su tutti gli argomenti che interessano l'Ente;
- ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Art. 9 - Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente del Collegio Commissariale:

- la legale rappresentanza dell'Ente;
- convocare e presiedere il Collegio Commissariale;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Collegio Commissariale;
- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, ivi compresa la sospensione per gravi motivi dei dipendenti, sottoponendolo a ratifica del Collegio Commissariale in adunanza da convocarsi entro breve termine;
- adottare i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci l'Amministratore dallo stesso delegato o, in difetto, il Consigliere più anziano di nomina o, in caso di contemporanea nomina, il più anziano d'età.

Art. 10 - Ineleggibilità e incompatibilità

Non possono essere nominati membri del Collegio Commissariale i soggetti che ricadono in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 11 - Decadenza e dimissioni

I componenti del Collegio Commissariale che senza giustificato motivo non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Collegio Commissariale.

I componenti compreso il Presidente possono comunicare per iscritto in qualsiasi momento le proprie dimissioni. Le dimissioni sono da intendersi irrevocabili.

Art. 12 - Remunerazioni

Nessuno dei membri del Collegio Commissariale potrà richiedere delle remunerazioni per l'incarico occupato. Tuttavia si avrà il diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico. Tali rimborsi saranno visti dal Presidente.



IL PRESIDENTE (Ettore Cavagnero) IL SEGRETARIO (Elena Visconti) 4 di 8

hs

Capo III:

ADUNANZE E COMPETENZE DEL COLLEGIO COMMISSARIALE

Art. 13 - Adunanze

Le adunanze del Collegio Commissariale sono ordinarie e straordinarie. Le prime di norma hanno luogo ogni mese ovvero ogni due mesi. In ogni caso, nelle epoche stabilite di legge per l'esame e l'approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio preventivo e delle eventuali variazioni di Bilancio. Quelle straordinarie ogni qualvolta lo richiedono motivi di urgenza, sia per invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori, sia per invito dell'Autorità di vigilanza e controllo.

Le adunanze ordinarie sono convocate attraverso un calendario concordato ovvero almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata dal Presidente attraverso un invito scritto e/o comunque nelle forme di cui sia possibile ottenere la tracciabilità della comunicazione stessa. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno degli oggetti da trattare, il luogo dove si svolgerà, oltre naturalmente il giorno e l'ora.

Art. 14 - Sedute del Collegio Commissariale

Le sedute del Collegio Commissariale non sono pubbliche. Nessuna persona non convocata può avere accesso durante la seduta. Oltre al Direttore dell'Ente, può essere ammessa la presenza di determinati funzionari o professionisti quando siano necessari chiarimenti in determinati affari.

L'adunanza del Collegio Commissariale si apre all'ora fissata dall'avviso di convocazione, diviene valida non appena raggiunto il numero legale che viene accertato mediante appello nominale dei consiglieri, dal Segretario dell'Ente. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'invito e mancando il numero legale, il Presidente apre la seduta per i consiglieri che sono presenti e fa redigere il verbale di diserzione per l'assenza del numero dei membri richiesti dall'art.7 del presente Statuto.

Art. 15 - Deliberazioni

Il Collegio Commissariale può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza dei voti degli intervenuti.

Non sarà computato chi, avendo una qualsivoglia forma di interesse, giusta l'articolo 15 della legge 17.7.1890 n° 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.



IL PRESIDENTE (Ettore Cavagnero) IL SEGRETARIO (Elena Visconti) 5 di 8

63

Art. 16 - Processi verbali

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Direttore dell'Ente e devono essere dallo stesso firmati oltre che dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

I processi verbali debbono contenere il riassunto delle discussioni avvenute sui singoli argomenti trattati. Essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluni dei Consiglieri abbiano inteso spiegare, difendere o ricusare il proprio voto. Dai verbali deve farsi constare il risultato della votazione e se detta votazione sia stata eseguita per appello nominale o a voti segreti.

Capo IV:

DIRETTORE, SEGRETARIO, REVISORE DEI CONTI

Art. 17 - Direttore

Il Direttore è nominato dal Collegio Commissariale. Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente e come tale, adotta tutti i provvedimenti (determinazioni) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Collegio Commissariale e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Collegio Commissariale, ne redige i verbali e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Collegio Commissariale sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Con il Presidente firma i mandati di pagamento.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Collegio Commissariale per l'approvazione.

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

Art. 18 - Segretario

L'incarico di Segretario del Collegio Commissariale viene affidato dal Collegio Commissariale a chi svolge le attività di Direttore dell'Ente, ovvero in casi particolari di natura occasionale, ad un Segretario comunale ovvero ad un Dirigente di area amministrativa di un Ente pubblico territoriale, in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale, previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

Art. 19 - Revisore dei Conti

Il Collegio Commissariale, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un Revisore dei Conti. Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione



IL PRESIDENTE (Ettore Cavagnero) IL SEGRETARIO (Elena Visconti) 6 di 8

69

finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili. Egli esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci, sui conti consuntivi, sulle variazioni di bilancio; effettua verifiche di cassa, relaziona al Collegio Commissariale su irregolarità riscontrate.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Collegio Commissariale con voto consultivo.

Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Collegio Commissariale.

Capo V:

NORME GENERALI

Art. 20 - Norme Generali d'Amministrazione

Il servizio di tesoreria e di cassa è svolto di regola da un Istituto Bancario e regolato da apposita convenzione.

Art. 21 - Mandati

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente e del Segretario-Direttore o dell'Amministratore all'uopo delegato dal Presidente.

Art. 22 - Modalità

La Pianta Organica, le modalità per le nomine, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissati in apposito regolamento organico nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Capo VI:

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Disposizioni

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e le norme regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate per l'assistenza e beneficenza pubblica, al codice civile, e tutte le leggi speciali in materia con la possibilità di cogliere tutte le opportunità che offriranno. L'Ente potrà emanare delle disposizioni organizzative interne, nonché dei regolamenti. Tale documentazione è da ritenersi parte integrante del presente Statuto.



IL PRESIDENTE (Ettore Cavagnero) IL SEGRETARIO (Elena Visconti) 7 di 8

Art. 24- Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della Giunta della Regione Piemonte.

Approvato con deliberazione del Collegio Commissariale n° 7 del 27/11/2012

Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n°.... del



IL PRESIDENTE (Ettore Cavagnero) IL SEGRETARIO (Elena Visconti) 8 di 8